

Conferenza internazionale

Vittime di reato e giustizia penale

Standard europei e buone pratiche nazionali

PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA CONCORDATE TRA PROCURA DELLA REPUBBLICA, ORDINE FORENSE E COMUNE DI MILANO PER RIDURRE IL DANNO DA REATI INFORMATICI E TUTELARE LE VITTIME

Paper per la quarta sessione, a cura di:

Alessandra Bersino, *avvocato* - Foro di Milano: abersino@studioavvocati.milano.it
Francesco Cajani, *magistrato* - Pool reati informatici: francesco.cajani@giustizia.it
Walter Vannini, *criminologo* - Comune di Milano: walter.vannini@comune.milano.it

Milano, 10 ottobre 2014

SINTESI	4
Scopo	
Obiettivi	
Soluzione	
1. LE CONSIDERAZIONI DI AVVIO	7
2. COME ABBIAMO OPERATO IN CONCRETO	9
La <i>partnership</i> iniziale con il Comune di Milano	9
La individuazione statistica dei “ <i>serial killer</i> ”: il caso delle truffe <i>online</i>	9
Le Direttive per la Polizia Giudiziaria	10
La formazione specialistica per gli operatori di Polizia Giudiziaria	12
La vittima, al centro	14
Il reo: costruzione di reti legali di solidarietà attiva	17
Il fondo economico del Comune di Milano per le vittime della criminalità informatica	19
L'Ordine degli Avvocati di Milano	20
3. L'ALLARGAMENTO DELL'ESPERIENZA	23
Linee di evoluzione	23
Considerazioni (provvisoriamente) conclusive	24

SINTESI

Con una serie di attività ispirate anche alla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il *pool* reati informatici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano¹, prima con l'Assessorato alle Politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università e Ricerca del Comune di Milano, poi con l'Ordine degli Avvocati di Milano ha avviato una collaborazione interistituzionale per il contrasto al crimine informatico ed a maggior tutela delle vittime di tali reati.

Scopo

L'attività, avviata nel 2010 da un gruppo di lavoro composto da esponenti degli Enti cooperanti, ha come fine quello di proporre azioni informate allo scopo costituzionale dell'azione penale.

Considerazioni comuni sono:

- una migliore azione di sistema, di giustizia in senso ampio, nel dare attenzione alla vittima, diretta o a-specifica; il suo diritto di essere ascoltata e tutelata, non ridotta a parte inerte, pura quantificazione dell'astratto interesse economico;
- una speranza (meno aleatoria sostenuta dall'esperienza, dal riscontro dei dati e da saperi specialistici) della possibilità di minimizzare la recidiva del reo attraverso una attenzione, un controllo sociale se si preferisce, meglio articolato; una prevenzione secondaria meno orientata agli aspetti repressivi (stante la criticità della condizione carceraria e la sua ordinaria funzione criminogena) e più orientata all'apprezzamento della vita legale e dei vantaggi materiali ed etici, o civili, della condotta legale e delle possibilità di alternative alle reti illegali di solidarietà.

Obiettivi

Ampliare la cooperazione, incrementare le sinergie tra attori pubblici secondo l'ambito istituzionale proprio e tra questi e la società civile, in funzione anti-criminale, riparativa del danno che il reato ha creato alla vittima (persona o impresa) e dello strappo prodotto nell'intorno sociale, nella comunità di appartenenza tanto della vittima come del reo.

Soluzione

Attuazione di linee di azione condivise tra gli Enti coinvolti, precedute da

¹ Per maggiori informazioni cfr. www.procura.milano.giustizia.it/reati-informatici.html. Si veda inoltre il Bilancio di responsabilità sociale della Procura di Milano 2012-2013, pp. 51 ss: www.procura.milano.giustizia.it/files/BRS-2013-definitivo-17-dic.pdf


- attente riflessioni sui rispettivi scopi istituzionali e sulle norme di riferimento,
- valutazione critica circa gli approcci alla vittima del crimine ed agli autori di reato².

Ambiti di primo intervento cooperativo sono stati:

- creazione di procedure di attenzione alla vittima, di innovazione delle prassi procedurali e processuali, di contrasto al fenomeno criminale anche con la promozione di corsi di formazione alta per le Forze dell'ordine e gli attori della azione giudiziaria (magistrati e avvocati di parte civile);
- costruzione di azioni di reinserimento con il coinvolgimento attivo del reo e dell'intorno sociale;
- istituzione di un fondo per le vittime della criminalità informatica, alimentato dai risarcimenti degli imputati che hanno richiesto il patteggiamento;
- creazione di uno Sportello di Orientamento Legale Gratuito per le vittime dei reati informatici e di un elenco di Avvocati specificamente competenti nella trattazione dei reati informatici, con possibilità di patrocinio – a favore della persona offesa – secondo le più agevolate tariffe della Difesa di Ufficio.

² Sui richiami normativi e le riflessioni intercorse si vedano le note a seguire.

Criminalità informatica, tutela delle vittime e riparazione del danno. Sinottico delle partnership, degli obiettivi e date di attuazione al 09/2014



1. LE CONSIDERAZIONI DI AVVIO

Lungo una linea ideale, organizzazioni criminali transnazionali e truffatori del commercio a-matoriale *online* sono gli estremi della delinquenza informatica tradizionale.

Per le vittime non cambia molto che l'aggressore sia l'uno o l'altro: sempre una violenza è stata subita, un patrimonio depredata, la disponibilità allo scambio minata.

Alle persone lese in via diretta – siano esse donne, uomini o impresa - si sommano quelle in via indiretta: le comunità, i mercati, le Istituzioni locali, che delle vittime sono ambiente e primi interlocutori.

Complessivamente, danni per milioni di euro e migliaia di vittime.

Al dettaglio, il patrimonio frodato alla persona non sempre è tale da convincere le vittime a costituirsi parte civile, cioè a sostenere le spese, il tempo e le possibili delusioni del processo contro autori di reato che normalmente hanno dissipato e nessun bene possiedono per risarcire.

Per chi è stato truffato, al trauma subito ed alla perdita economica, sempre soggettivamente importanti, si somma il ruolo pubblico marginale o del tutto silente della parte lesa, specie se il tipo di processo non ne prevede la voce. La vittima che ha subito il danno materiale ed il trauma avverte nuova violenza: nessuno l'ascolta. Di essa non si dice, resta *vittima ineffabile*³.

Esistono più ragioni intuitive per una doverosa attenzione alla vittima. Peraltro lo prescrivono le fonti sovranazionali volte ad accrescere il ruolo della persona offesa nell'ambito del procedimento penale⁴, a realizzare una giustizia più sensibile per la parte offesa, un procedimento penale capace di valorizzare le aspettative della vittima, certo mai dimenticando i diritti dell'imputato e l'alta ragione civile presupposto del processo penale moderno, terzietà, garanzie di giusto processo, non vendicatività della pena.

Come meglio apprezzare, nella richiesta di condanna, il trauma subito dalle vittime e le loro perdite economiche? Come valutare compiutamente il marginale e la possibilità di recidiva? Oppure, e per altro verso, come impedire che menti giovani e competenti, ancora non del tutto compromesse nell'attività criminale, vengano avviate a carriere criminali ad alta pericolosità perché divenuti risorsa, dipendenti stipendiati, consulenti, di ben altre organizzazioni, di più strutturati imprenditori del crimine?

Attese le funzioni della Pubblica Accusa, questi quesiti suggeriscono una riflessione operativa ed un differente indirizzo penal-processuale.

³ Il *working paper* (con i nomi di tutti gli autori e le relative competenze professionali), predisposto dal gruppo di lavoro per il Convegno tenutosi nel maggio 2013 su questi temi, è reperibile a questo indirizzo: www.procura.milano.giustizia.it/files/Vittima-ineffabile.pdf.

⁴ Cfr. specie dalla Decisione quadro 2001/220/GAI e, ancora più recentemente, dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La vittima dei reati informatici – così come è inesistente agli occhi del criminale informatico che opera attraverso un computer - resta invisibile anche agli operatori del diritto, perché sovente è assente nel giudizio penale: il danno materiale subito di regola si colloca su importi di gran lunga inferiori alle spese necessarie per una difesa, altre volte non è possibile identificare compiutamente le vittime; altre ancora queste non desiderano esporre a pubblicità la propria vicenda, ora per ragioni molto personali ora, si pensi alle imprese, per ragioni di non opportunità commerciale.

Si vorrebbe fare in modo che la vittima del crimine informatico non resti attore ineffabile, interlocutore dimenticato e silente. A questa persona si deve dare voce. Come per l'autore del reato, di essa si deve raccontare, grazie alle Istituzioni ed entro logiche di legalità ricostitutive del legame sociale e lontano da attese vendicative. Una vittima dunque destinataria di azioni riparative in senso ampio.

E, operativamente, si vorrebbe riflettere su questioni controverse come il ruolo della vittima nel caso in cui si proceda all'applicazione della pena su richiesta delle parti: infatti, se nel procedimento penale ordinario la vittima riveste solo o essenzialmente un ruolo propulsivo, nei cd. riti alternativi⁵ la funzione processuale della vittima è denegata o del tutto marginale.

In tale ottica si ritiene che Accusa e Difesa, nei rispettivi ruoli processuali, possano affrontare questioni concrete legate al tema del risarcimento in senso ampio delle vittime (e, in questo senso, dare sostanza alla funzione special-preventiva della pena) fin dalla determinazione della richiesta delle parti di una pena concordata e congrua: il tutto con un consenso al patteggiamento prestato dal Pubblico Ministero solo in quanto vincolato ad attività risarcitorie ad opera dell'autore del reato nei confronti della vittima, anche in assenza di capacità economica del reo e/o anche in assenza della vittima specifica, rivolgendo attenzione agli Enti esponenziali e alle Amministrazioni territoriali.

Idee ancora in divenire, invariate rispetto a due adempimenti: l'adempimento a rispettare la condizione di vittima, non trascurando nel valutare l'offensività del reato il trauma subito, indicando una proposta condivisa con gli attori del processo in cooperazione con le Istituzioni, specie le amministrazioni territoriali, le più vicine alla persona; l'adempimento ad una riflessione sul ruolo dell'Accusa entro il dettato costituzionale della funzione rieducativa della pena.

Le procedure cui si è pensato per i due aspetti del problema (risarcire le vittime, comunità inclusa, e costruire una efficace azione penale contro il delinquente informatico) sono state messe alla prova con casi reali, di recente includendo anche le fattispecie penali della pedopornografia. Rispetto alle risposte più tradizionali gli esiti sono apparsi soddisfacenti, e le ipotesi di lavoro suggerite possono forse costituire un parametro, *best practices* offerte agli attori del processo ed ai decisori delle politiche sociali.

⁵ che nell'Ordinamento penal-processuale italiano eliminano il dibattimento, con un conseguente sconto di pena in caso di condanna.

2. COME ABBIAMO OPERATO IN CONCRETO

La *partnership* iniziale con il Comune di Milano

Il *pool* reati informatici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e l'Assessorato alle Politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università e Ricerca del Comune di Milano a partire dal 2010 hanno intrapreso progetti il cui denominatore comune è la ricerca di strategie condivise di giustizia sostanziale.

Una *partnership*⁶ con propositi articolati sul peso ed evoluzione del crimine informatico e sulla vittima, sia essa persona fisica ovvero azienda o gruppo imprenditoriale.

La individuazione statistica dei “*serial killer*”: il caso delle truffe *online*

Un primo punto di partenza per il *pool* reati informatici, in linea con lo spirito della circolare del gennaio 2008⁷, è stato quello di affinare – con l'aiuto di un criminologo distaccato dal Comune di Milano nell'ambito della cooperazione sopra sinteticamente descritta - la capacità interna di incrociare dati provenienti da molteplici querele ma in un settore specifico⁸: le truffe cd. *eBay* (o relative ad altre piattaforme di *e-commerce*), ultima frontiera dei reati informatici. La stessa creazione, nel maggio 2007 all'interno della Procura di Milano, di una “Squadra di PG reati informatici”⁹, è stata anche finalizzata a dare un risposta più efficace in tale direzione: perché anche in tale settore possiamo parlare di “*serial killer*”, dotati di armi sia pur non mortali quali i personal computer ma ugualmente lesive.

Si tratta a ben vedere di attività illecite spesso non produttive di grandi danni materiali per la singola vittima, per il singolo evento, ma rilevanti per l'insieme delle somme cumulate e pericolose perché suggestive di prassi criminali facili. Incruenta e ripetibile, la truffa a mezzo computer è capace di notevoli flussi economici, “...*pur mantenendo il dono dell'immaterialità, esperienza di cui non andrebbe sottovalutata la componente per più versi seduttiva, della distanza (di luogo e di tempo) dal fatto, e dalla virtuale (ahimè concreta) vittima*”¹⁰.

⁶ Cfr. sul punto anche F. CAJANI, D. D'AGOSTINO, W. VANNINI, (2012), " 'Di necessità virtù': appunti per una strategia globale al contrasto del cybercrime. L'esperienza del Pool Reati Informatici della Procura di Milano" in G. COSTABILE, A. ATTANASIO (a cura di), IISFA Memberbook 2011 Digital Forensics, Experta, Forlì (articolo reperibile a questo indirizzo: <http://www.procura.milano.giustizia.it/files/CAJANI-DAGOSTINO-VANNINI-di-necessita-virtu.pdf>).

⁷ La circolare del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Manlio Minale del gennaio 2008 disponeva la concentrazione anche dei fascicoli attinenti le truffe su piattaforme informatiche ex art. 640 c.p. in capo al *pool* reati informatici.

⁸ e non omnicomprensivo come poi avvenuto con la legge 48/2008.

⁹ Attualmente tale Squadra è composta da 8 persone, provenienti da tutte le forze di polizia presenti sul territorio – ad eccezione dell'Arma dei Carabinieri: essa è di supporto al *pool* reati informatici ma anche ad accertamenti informatici in indagini in carico ad altri magistrati della Procura, ove riservatezza o complessità degli stessi lo rendano opportuno. Sul punto cfr. M. CARDUCCI, *Il pool reati informatici nella Procura di Milano: i rapporti con la Polizia Giudiziaria e la Magistratura estera*, in *Atti del Convegno OLAF "Nuove prospettive dell'attività investigativa nella lotta antifrode in Europa"* - Milano, 24/25 gennaio 2008, Bruxelles, 2008.

¹⁰ E. PANZETTI, “*Note sulla psicologia della vittima e dell'incorporeità*”, paper non pubblicato, Comune di Milano, ottobre 2011.

Farci convincere a consegnare una piccola parte del nostro risparmio ad uno sconosciuto che bussava alla porta e con una argomentata scusa ci convince, è una cosa, altra cosa è farci convincere a consegnare *tutto* il nostro risparmio ad uno sconosciuto che non vediamo, che si limita ad inviare un modulo da compilare per improbabili verifiche della *password* o venderci un qualche cosa, con uno sconto che già quello è un affare incredibile in sé. La prima rappresentazione accade, ma è improbabile abbia vasto successo. La seconda più che possibile.

Per quanto bizzarra, approssimativa o sgrammaticata sia la richiesta, le denunce restituiscono il numero vasto di persone adulte che hanno compilato il tal modulo.

Adulti che mai avrebbero consegnato ad una persona in carne ed ossa, per quanto travisata da serio funzionario di banca, i codici di accesso al proprio conto bancario, consegnano le proprie chiavi di casa ad un modulo, una cosa, che compare sul monitor.

Dal punto di vista criminale è ovvio che l'uso del computer a fini malevoli venga percepito come intrinsecamente più sicuro di altri atti illeciti. Un'attività peraltro emulabile con minime difficoltà tecniche e minimo bagaglio di cultura generale. Dunque attività presto virale, pervasiva, evidente incentivo a superare ogni incertezza per attori in grado di realizzare l'impresa. E di ciò consapevoli.

L'informatica, malevolmente utilizzata, sembra permettere la realizzazione dello scopo lucrativo in un tempo rappreso, idealmente istantaneo: in sincrono con più vittime e contemporaneamente in luoghi tra loro lontani, in costanza di un relazione vittima/autore di reato indifferente ad ogni distanza geografica, se non per gli effetti positivi del distanziamento emotivo e delle molte relazioni contemporanee che è possibile nel medesimo istante realizzare.

Tanto la truffa tradizionale richiede la collaborazione attiva della vittima, tanto la risorsa informatica permette di avere collaborazione attiva senza la necessaria frequentazione fisica; tanto il truffatore tradizionale deve ricorrere ad un arsenale concreto di apparenze e raggiri, tanto il truffatore informatico agisce l'adeguatezza relazionale - secondo stilemi attesi - e fisica - assecondanti stereotipi correnti - con maggiori gradi di creatività e di libertà, minor rischio e maggiore appagamento narcisistico ed economico.

Le Direttive per la Polizia Giudiziaria

Alla luce dell'aumento costante dei reati informatici che trovano terreno tanto più fertile quanto è scarsa l'informazione delle vittime, per la stessa Autorità Giudiziaria territorialmente competente diventa più che ragionevole ipotizzare veri e propri protocolli investigativi, standard di azione, con le Forze dell'Ordine deputate alla ricezione della *notitia criminis*.

Anche se - sotto la pressione delle necessità date da scarsità di risorse e rispetto della volontà del Legislatore - ci si occupa di temi apparentemente distanti da indagini e reato, la Procura della Repubblica rimane al contempo interlocutore primo della vittima e dell'indagato. Allo stesso tempo, l'aggiornamento professionale degli operatori di Polizia Giudiziaria - come diremo più avanti - risulta complessivamente strategico perché essi stessi, pur trovandosi spesso ad operare con entrambi i protagonisti del crimine informatico, per primi avvertono la necessità di un supporto formativo specifico.

In tale ottica le Direttive, nel razionalizzare l'organizzazione interna del lavoro, delimitano qualità e quantità delle ingerenze nella vita privata dell'indagato anche attraverso una migliore, ed omogenea per ogni corpo di Polizia Giudiziaria, prassi investigativa definita secondo tipo e complessità del reato. Esse inoltre invitano le imprese e la cittadinanza ad una miglior collaborazione e minor diffidenza verso la pubblicità dei fatti reato, favorendo la conoscenza ex ante delle modalità operative della forze di Polizia Giudiziaria e delle circostanze di fatto che, se prontamente riferite, sono utili per il prosieguo delle indagini.

Il senso di simili protocolli investigativi è evidente: solo le informazioni *adeguatamente* raccolte e *prontamente* comunicate, in maniera strutturata ed organizzata, all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente portano a risultati investigativi migliori in tempi minori.

Nel maggio del 2011 si è così arrivati alla formalizzazione (e alla successiva diffusione sotto forma di Direttive¹¹) di vere e proprie procedure investigative “*sui primi accertamenti di Polizia Giudiziaria in materia di reati informatici*” nonché di alcune indicazioni operative sulle “*modalità di trasmissione delle relative comunicazioni di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Milano*”.

La struttura dell'elaborato, così come indicato nelle sue premesse, è la seguente:

I) una **parte generale** ricomprensente alcune informazioni di base e riferimenti **fattuali/giuridici utili per gli accertamenti di PG richiesti**;

II) una parte relativa alla **modalità di trasmissione** della comunicazione di notizia di reato (CNR), con *illustrazione*

a) della **scheda di accompagnamento** (che dovrà essere compilata sostituendosi al modello ottico, salvo mantenerne i riferimenti progressivi numerici) della CNR,

b) delle **tipologie di reati informatici**, con indicazione per ciascuna di esse delle seguenti informazioni:

- **QUALIFICAZIONE GIURIDICA** da attribuire ai fatti di reato,
- descrizione del **FENOMENO**,
- **PREGRESSE ESPERIENZE INVESTIGATIVE**, con indicazione degli accertamenti investigativi che di regola non sono stati in grado di restituire dati utili per il proseguo delle indagini,
- **ACCERTAMENTI MINIMI RICHIESTI** alla Polizia Giudiziaria che ha raccolto la notizia criminis;

III) un **approfondimento tecnico** su alcuni accertamenti di base;

IV) un elenco di **riferimenti utili** (telefoni, fax, altre informazioni) per la Polizia Giudiziaria.

¹¹ La nota del Procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati, che accompagna il testo delle direttive, è reperibile all'indirizzo www.procura.milano.giustizia.it/files/prime-pagine-da-direttive-per-la-polizia-giudiziar.pdf. Oltre ad una versione riservata destinata alla Polizia Giudiziaria del Distretto di Corte di Appello, è stata elaborata una versione pubblica disponibile su www.procura.milano.giustizia.it/sono-vittima-di-un-reato-informatico.html.

La redazione del documento, è importante ricordarlo, è motivata sia da ragioni contingenti sia da ragioni di prospettiva.

Le ragioni contingenti attengono alla necessità di *sopravvivenza* dell'Ufficio del Pubblico Ministero e delle forze di Polizia Giudiziaria – alla luce della distrettualizzazione *ex* legge 48/2008 - rispetto alla crescente attività criminale basata sull'utilizzo pervasivo dello strumento informatico¹².

Le ragioni di prospettiva poi, o strategiche, rendono evidente la necessità di riflettere su alcuni punti fermi, non solo strettamente tecnici ma anche culturali con l'integrazione di saperi differenti e di prendersi un tempo corale - dentro l'Istituzione - per riflettere su tendenze e contenuti dei comportamenti criminali, sulla possibilità di meglio tutelare le vittime e gli interessi della collettività a cui l'Ufficio del Pubblico Ministero è istituzionalmente demandato.

Per quanto detto sopra tale lavoro è inevitabilmente mai concluso: per la natura dei contenuti trattati; per la mobilità delle tecniche e della interpretazione procedurale delle norme in essere; per il riguardare fatti di reato che sono sempre ai confini evolutivi delle competenze tecniche date e delle possibilità di contrasto disponibili.

La formazione specialistica per gli operatori di Polizia Giudiziaria

Ma indicare alla Polizia Giudiziaria una serie di Direttive appariva riduttivo se non contestualmente accompagnato da una seria riflessione sul bisogno formativo permanente di cui necessita ogni professione, a maggior ragione se ad alto valore aggiunto, tecnico e culturale.

E' stato pertanto realizzato un corso misto, tradizionale –lezioni frontali, laboratori e workshop- e *online*, sul modello dei MOOC¹³, con un servizio di *tutoring* tecnico e didattico, riservato ai soli operatori di Polizia Giudiziaria del Distretto di Corte d'Appello di Milano¹⁴ (circa i due terzi della regione Lombardia), il cui scopo è stato, ed è, garantire:

¹² Seppure non si sia ancora ai livelli dello Stato del Michigan (G. GOGOLIN, *The Digital Crime Tsunami*, in *Digital Investigation*, 7, 2010, 3-8), certo l'insieme delle attività che costituiscono illecito penale è sempre più realizzato con l'utilizzo della risorsa informatica almeno per parti importanti, comunque costitutive del fatto reato. Cfr. sul punto G. ZICCARDI, *Investigazioni digitali e informatica giuridica*, prolusione presentata in occasione del convegno *Criminalità informatica ed accertamento penale*, Padova, 2 luglio 2011 - Atti non pubblicati.

¹³ *Massive Open Online Courses*.

¹⁴ Gli iscritti al corso base sono stati 600, di questo più di 100 hanno concluso il corso e sono in attesa di frequentare il livello avanzato.

Il Comune di Milano ha permesso la realizzazione del corso fornendo il sostegno tecnico informatico grazie a CILEA, consorzio informatico delle Università milanesi, oltre alle competenze pedagogiche e le docenze per parte delle materie umanistiche.

Magistrati della Procura di Milano hanno realizzato, in gran parte, le docenze tecniche e giuridiche. Allo stesso modo ha collaborato personale della Polizia Postale di Milano e della Squadra reati informatici della Procura di Milano.

UNICRI (*United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute: www.unicri.it*) ha contribuito con materiali e docenze.

IISFA (*International Information System Forensics Association: www.iisfa.net*) ha contribuito sugli aspetti più avanzati della *computer forensics*.

Molto docenti, titolari di insegnamenti universitari di livello hanno completato il corpo insegnante. In tal modo tutte le università milanesi e non solo sono state attivamente coinvolte.

- una formazione specialistica di base, omogenea per tutti gli operanti, e successivamente organizzata intorno a 'Direttive' (il sapere specialistico della Procura milanese tradotto in linee di azione investigativa attese);
- una ulteriore offerta formativa *permanente*, di alta specializzazione, riservata a chi ha completato con successo il corso base;
- una formazione comunque interdisciplinare, che ai temi tradizionali di interesse investigativo affianca un corpo di materie tipicamente umanistiche (psicologia, sociologia, criminologia, deontologia dell'investigatore, semiologia, economia del crimine informatico), orientata alla valorizzazione della vittima, al suo accoglimento attivo fin dalle investigazioni¹⁵ e all'utilizzo di un approccio multidisciplinare al reato ed ai suoi attori;
- la costruzione di un ambito di discussione telematica, tecnico investigativa, tanto informale quanto veloce e riservato ai soli operanti ed ai magistrati;
- la condivisione di risorse relazionali funzionali alle attività di competenza;
- la condivisione di risorse bibliografiche e multimediali.

E' stata inoltre creata, raggiungibile dal sito internet della Procura di Milano, un'area riservata alla Polizia Giudiziaria¹⁶ con materiali utili per gli accertamenti informatici e informazioni relative allo specifico settore. Sempre all'interno dell'area riservata è stato anche attivato – quale ambiente riservato, confidenziale e condiviso - un *forum* di discussione nel quale tutti possono confrontarsi sugli argomenti di interesse. L'importanza di tale “luogo di incontro” è nelle cose: sempre più il contesto delle investigazioni anche di tipo tradizionale implica l'argomento “*cyber*”.

Per gli operatori di Polizia Giudiziaria e per la stessa Magistratura termini quali *log files*, comunicazioni in *VoIP*, *tracce* di un sito internet, analisi degli *header* di un messaggio, *e-mail*, sono sempre più di uso comune e, pertanto, è impensabile che tali argomenti vengano affrontati con una “minima” preparazione di base data una volta per tutte, e non invece con un approccio di tipo *long life learning*, posto che la criminalità (sia organizzata che comune) utilizza, in maniera sempre più massiva, gli strumenti che la *innovation technology* mette loro a disposizione.

¹⁵ E' stato sul punto organizzato un apposito *workshop* su “Il Contatto con la Vittima”, per affrontare con strumenti della psicologia e della criminologia il tema dell'incontro con la vittima, del primo contatto che essa ha con le Istituzioni - quasi sempre rappresentate dall'operatore di PG che ne accoglie la denuncia, che raccoglie le prime informazioni utili alle indagini.

¹⁶ Area raggiungibile dall'indirizzo www.pginformatica-mi.it/main.html.

La vittima, al centro

All'orizzonte osserviamo un affermarsi di generazioni sensibili e preparate al lavoro nelle e con le Istituzioni, per cui il formarsi e fare ricerca è una prassi ovvia e la collaborazione una occasione di crescita professionale. Un simile contesto culturale offre sostegno alla quotidiana fatica di operatori del diritto nell'affrontare la crescente complessità dell'attualizzazione della legge penale, alla dinamica mutevole dei fenomeni criminali e dell'attuazione dei precetti costituzionali in materia .

In campo umanistico, è dato acquisito una riflessione corale sulla questione della ordinaria impossibilità per la vittima di reato di essere accolta ed ascoltata nel momento del bisogno, riflessione in particolare rivolta a chi opera il proprio mandato istituzionale in ambito locale.

E' stato detto che la vittima di una aggressione criminale è spesso vittima due volte: la prima del criminale, la seconda per l' esito dell'incontro con le agenzie pubbliche cui si rivolge.

Invero, è spesso sconcertante il racconto che le persone fanno della loro esperienza prima, durante e dopo il reato di cui sono state protagoniste.

La induzione alla passività è esperienza ordinaria: passive quando hanno subito; passive rispetto alla macchina della giustizia che si mette in moto; passive rispetto al dibattito pubblico che si crea, quando si crea, a partire dalla loro vicenda.

La sensazione di generale poca cura; la stazione di polizia poco attrezzata ad accogliere persone comunque in condizioni di trauma; la talvolta palese indeterminatezza delle competenze tecniche di chi raccoglie la narrazione dei fatti; la caduta delle aspettative di veder risarcito presto il danno, fermato l'aggressore; l'esperienza dei tempi in solitudine, l'attesa sulle panche, l'attesa per indagini di cui nessun ente pubblico dà notizia, la sorpresa di scoprire che il reo è stato rilasciato anzitempo, senza che nessuno abbia avvisato o dato conto delle ragioni della remissione in libertà.

Essere ascoltati sempre marginalmente, alla presentazione della denuncia-querela, in episodici momenti delle indagini, talvolta nel processo.

Così, o la vittima appartiene a reti di solidarietà pre-esistenti, comunità organizzate intorno ad ideali condivisi, comunità professionali coese, comunità affettive sufficientemente presenti, eccetera, oppure non vi è riconoscimento. Non si ha alcuna funzione, come se la propria esperienza mancasse di senso.

Se il caso è eclatante, la vittima è "opportunità" per i mezzi di informazione, che hanno logiche proprie, trascendenti il fatto; occasione di discussioni diciamo così pubblica, ma relative al fatto, ai criminali, alle vittime genericamente intese. Quando il caso è modesto, rispetto al flusso di notizie, modesto rispetto alla rilevanza sociale della persona o impresa, la vittima è uno sfondo, una quinta di scena e poco più

Per converso, e stiamo riflettendo su questo, se ne ha una riprova negli ambiti tanto informali quanto di facile accesso: per esempio il proliferare di blog e liste di discussione che nascono nelle immediate vicinanze temporali dei fatti di truffa ai singoli. In questi luoghi si contribuisce

attivamente a creare opinione, si è parte di una rete operativa di allerta per altri. Altri motivati dal sospetto di aver subito un attacco, una truffa, aver avuto sottratta l'identità, raggirata l'umana disponibilità ad aiutare.

Qui la vittima riceve solidarietà concrete, si sviluppano cooperative di ricerca, identificazione, denuncia del malfattore con tutti i limiti giustizialisti, le possibili derive incivili, che spesso si accompagnano a queste esperienze virtuali. Ma anche occasioni da cui altre volte ne esce rafforzato l'afflato civico, nuclei di self-help fortemente orientati alla sollecitazione delle istituzioni. In tali ambiti le vittime parlano, sono ascoltate con attenzione, assumono un ruolo di testimonianza che permette loro di narrare avvenimenti di cui si prova imbarazzo, anche per il solo fatto di essersi fatti raggirare. Ma intanto si scopre che l'esperienza è diffusa, e non si è stupide monadi.

In ambito strettamente giuridico con il termine "vittima", in linea con la dottrina prevalente, si identificano le persone che, individualmente o collettivamente, hanno sofferto una lesione, incluso un danno fisico o mentale, una sofferenza emotiva, una perdita economica o una sostanziale compressione o lesione dei loro diritti fondamentali attraverso atti od omissioni che siano in violazione delle leggi penali.

Caratteristica interessante di questo concetto è di essere multidisciplinare, potendo essere trattato sotto profili diversi: quello antropologico, sociologico, psicologico, giuridico, criminologico, eccetera.

La vittima chiede di essere "riconosciuta" e questo riconoscimento è possibile solo se ed in quanto il processo ravvisi la vittima come soggetto di diritti¹⁷.

Per le vittime nulla può sostituire l'opera della giustizia poiché essa trasforma i sopravvissuti in esseri viventi¹⁸.

Tuttavia, segno anche dei tempi, nell'ordinamento italiano il termine vittima non ricorre né nel codice penale e neppure nella procedura penale. I termini ricorrenti sono l' "offeso"¹⁹, "la persona offesa"²⁰, "la persona offesa dal reato"²¹. Nella dottrina penalistica "il soggetto passivo del reato"²².

Nelle norme del codice di procedura penale, accanto alla persona offesa dal reato, compare poi il danneggiato da reato, rappresentato da colui che riceve un danno – patrimoniale o non

¹⁷ Cfr. A. BALDELLI – M. BOUCHARD - "Le vittime del reato nel processo penale", Utet, Torino, 2003, Capo I.; G. TRANCHINA, "La vittima del reato nel codice penale", *Cassazione penale*, 11, 2010, pp. 4051 e ss.

¹⁸ Cfr. G. TRANCHINA, "La vittima del reato nel codice penale", *op. cit.*, pp. 4051 e ss.

¹⁹ Art. 70 n. 2, c.p.

²⁰ Artt. 92 e 123, comma 3, c.p.p.

²¹ Artt. 120 c.p. e 90 c.p.p. Solo di recente il termine vittima è stato utilizzato per la prima volta nel codice di procedura penale all'art. 498, 4 comma *ter*. Invece, nel codice di procedura penale francese il termine vittima compare per la prima volta nel 1970, senza però che vi venga data una definizione.

²² Cfr. M. VENTUROLI, "La vittima nel sistema penale", Dottorato di ricerca in comparazione giuridica e storico - giuridica, reperibile al sito *Internet* dell'Università degli Studi di Ferrara, http://eprints.unife.it/371/1/Tesi_Marco%20Venturoli.pdf, pp. 10 e ss.; F. MANTOVANI, "Diritto Penale, Parte Generale", Cedam, Padova, 2007, p. 223; G. FIANDACA - E. MUSCO, "Diritto penale, Parte generale", Zanichelli, Bologna, 2010, p.174; A. PAGLIARO, "La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale", in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, p. 29; P. NUVOLONE, "La vittima nella genesi del delitto", *Indice penale*, 1973, p. 640. Cfr. A. PAGLIARO, "La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale", *op. cit.*, p. 29.

patrimoniale – da un fatto penalmente rilevante e che può coincidere o meno con il soggetto passivo²³.

Esistono, inoltre, particolari categorie di reati – come i delitti contro la personalità dello Stato o contro la Pubblica Amministrazione – nei quali il titolare dell'interesse leso, e, quindi, il soggetto passivo, è necessariamente un ente collettivo²⁴; si tratta di quelle fattispecie che la dottrina definisce a soggetto passivo indeterminato e che affianca a quelle senza soggetto passivo, ove il fatto viene incriminato per il perseguimento di uno scopo ritenuto rilevante dallo Stato, senza esserci però offesa ad alcun interesse giuridico specifico (così nei reati ostativi e di scopo)²⁵. Per contro, in criminologia ed in vittimologia si parla costantemente in termini di vittima del reato. E' vittima "qualsiasi soggetto danneggiato o che abbia subito un torto da altri, che percepisce se stesso come vittima, che condivide l'esperienza con altri cercando aiuto, assistenza e riparazione, che è riconosciuto come vittima e che presumibilmente è assistito da agenzie/strutture pubbliche, private o collettive"²⁶. Una portata molto più estesa rispetto a quella di soggetto passivo o di persona offesa del reato, rilevando in esso, ad esempio, anche semplicemente "chi si sente vittima, chi si vuole vittima o il fatto di chi ha la coscienza di fare la vittima"²⁷.

Una nozione quindi che valorizza la dimensione individuale ed esistenziale della persona e che ha spinto criminologi e vittimologi ad elaborare ulteriori classificazioni all'interno di tale nozione, proprio sulla base delle caratteristiche personali della vittima e del suo eventuale ruolo nella genesi e nella realizzazione del reato.

Ancora, il termine vittima viene costantemente utilizzato nelle ormai numerosi fonti normative internazionali che contengono definizioni formali di vittima, al fine di superare le differenze riscontrabili tra i vari ordinamenti nazionali laddove, per individuare in concreto le vittime di reati, bisogna riconoscere il titolare del bene protetto dalle norme incriminatrici. Operazione facile in relazione a talune fattispecie, ma più complessa in relazione a quelle in cui non c'è una posizione univoca circa il bene giuridico tutelato si pensi al peculato o ad altri reati contro la pubblica amministrazione.

Anche nelle fonti internazionali il concetto di vittima viene impiegato con sfumature diverse: nella Convenzione del Consiglio d'Europa sul risarcimento delle vittime dei reati violenti (1983) i soggetti beneficiari del risarcimento statale (le vittime) sono identificati in chi abbia riportato serie lesioni fisiche o pregiudizi alla salute, quale conseguenza diretta dei reati dolosi violenti²⁸; secondo la Dichiarazione ONU²⁹ vittima è «chi – individualmente o collettivamente – abbia sofferto un pregiudizio fisico o morale, una perdita economica od una lesione grave dei propri diritti fonda-

²³ Cfr. A. PAGLIARO, "La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale", *op. cit.*, p. 29.

²⁴ Il richiamo è a quelle fattispecie che in dottrina sono il soggetto passivo indeterminato e che affianca quelle senza soggetto passivo, ove il fatto viene incriminato per il perseguimento di uno scopo ritenuto rilevante dallo Stato.

²⁵ Cfr. F. MANTOVANI, "Diritto Penale, Parte Generale", *op. cit.*, p. 223. Si veda inoltre V. MANZINI, "Trattato di diritto penale italiano", Utet, Torino, 1981, p. 626; M. VENTUROLI, "Comparazione giuridica e storico - giuridica", Ciclo XXII, La vittima nel sistema penale", *op. cit.*, p. 12 e ss.

²⁶ Cfr. C. VIANO, "IV Congresso Mondiale di vittimologia, Atti della giornata bolognese", (a cura di E. BALLONI - C. VIANO), Clueb, Bologna, 1989, p. 126; M. VENTUROLI, "Comparazione giuridica e storico - giuridica", Ciclo XXII, La vittima nel sistema penale", *op. cit.*, p. 12 e ss.

²⁷ C. VERSELE, "Appunti di diritto e criminologia con riguardo alle vittime dei delitti, Scuola positiva", 1962, p. 593.

²⁸ Ovvero i soggetti che sono in carico alla persona in caso di morte di quest'ultima.

²⁹ Principi base della giustizia per vittime di crimini e di abusi di potere 40/43 del 1985.

mentali, in seguito ad illeciti penali, incluse le leggi che proibiscono l'abuso di potere; sono altresì compresi i prossimi congiunti o le persone comunque a carico della persona offesa in via diretta ed i soggetti i quali abbiano subito un danno, nell'intervenire in soccorso del soggetto passivo del reato»³⁰; nella Decisione quadro dell'Unione europea vittima è chi abbia sofferto un pregiudizio (o comunque «sofferenze») di natura fisico-psichica, o danni materiali, quali conseguenza immediata di condotte penalmente rilevanti, alla stregua degli ordinamenti degli Stati membri³¹. Qui la nozione di vittima coincide con il concetto penalistico di soggetto passivo del reato, mentre per gli altri citati testi sovranazionali essa ha una portata più ampia, comprensiva dei prossimi congiunti dei soggetti deceduti a seguito dell'illecito ovvero della vittima dell'abuso di potere, nonché di coloro che abbiano riportato un danno mentre intervenivano in soccorso del soggetto passivo.

A prescindere dalla definizione che vogliamo accettare, solo negli ultimi decenni è stata avviata una riflessione sistematica in merito alla vittima del reato, con prospettiva interdisciplinare, funzionale all'individuazione e all'attuazione di idonei mezzi di prevenzione della vittimizzazione e di tutela della vittima.

Il reo: costruzioni di rete legali di solidarietà attiva

Una preoccupazione sembra resistere: essere “dalla parte della vittima” significherebbe per ciò stesso essere “contro il reo”.

L'esperienza che stiamo conducendo a Milano, con il caso pilota³² descritto nel *working paper* “*Vittim@ ineffabile*”³³ cui si rinvia, mitiga questa preoccupazione, introduce una metodologia che richiede la collaborazione attiva del reo (imputato che ammette parte o tutte le proprie responsabilità), incentiva una decisione di miglior favore per quanto al contenuto afflittivo della pena, senza nulla togliere alla speranza di riduzione della recidiva, anzi fornendo termini di controllo degli esiti.

In genere il PM, in tali casi, ha già ravvisato la utilità o possibilità di pervenire ad una formulazione di pena su richiesta delle parti. Sul punto la recente introduzione dell'istituto della messa alla prova anche per i maggiorenni³⁴, per quanto ancora fortemente limitata nella applicabilità concreta, sembra fornire ulteriori possibilità di replicare il modello³⁵.

³⁰ Cfr. M. VENTUROLI, “Comparazione giuridica e storico - giuridica”, Ciclo XXII, La vittima nel sistema penale”, *op. cit.*, p. 6 e ss.

³¹ Decisione n. 220/2001 GAI, del 15 marzo 2001, reperibile in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:it:PDF>.

³² Tutti i materiali preparatori al Convegno del 15 maggio 2013 (e gli interventi, anche audio, dei relatori) sono recuperabili su www.procura.milano.giustizia.it/15-maggio-2013.html.

³³ Cfr. nota 3.

³⁴ Il riferimento è alla recente legge 28 aprile 2014, n. 67 secondo la quale l'istanza di messa alla prova, per i reati per i quali è ammessa, può essere presentata anche durante le indagini preliminari.

³⁵ Ed infatti all'istanza di messa alla prova “è allegato un programma di trattamento [...] Il programma in ogni caso prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri

Da un punto di vista metodologico l'avvio si ha con la nomina di un CTP criminologo, il cui mandato consiste nel fornire al PM elementi utili a comprendere la miglior azione, atteso lo scopo costituzionale della pena, in relazione ai reati di cui all'imputazione ed all'imputato.

Tipicamente, il quesito cui deve rispondere il consulente verte sulla comprensione della traiettoria esistenziale, gli aspetti culturali, relazionali ed affettivi rilevanti nella storia personale dell'imputato. Viene chiesto quindi di fornire una valutazione circa la possibilità di percorsi di ripensamento critico dell'agito e funzionali a minimizzare le possibilità di reiterazione del reato, ovvero la pericolosità criminale specifica.

Valutate le azioni utili alla risocializzazione attiva, il consulente è richiesto di redigere un progetto di massima indicante come potrebbero essere realizzate in condizioni di libertà le azioni ipotizzate e le risorse in concreto disponibili cui ricorrere.

Il percorso presuppone, come detto, il consenso attivo dell'imputato e del suo legale ed ha come scopo non secondario la realizzazione di attività riparative verso la vittima, diretta (quando è possibile l'identificazione specifica) o indiretta verso la comunità di appartenenza, quando questo non è possibile. I reati di natura informatica distrettuale e i reati di natura pedo-pornografica distrettuale sono tipicamente reati in cui è difficoltosa l'identificazione della vittima o la sua presenza in giudizio come parte civile.

Nelle sperimentazioni svolte, il Comune di Milano ha assunto l'onere economico della consulenza di parte attraverso il distacco di un dipendente con competenze specialistiche presso l'ufficio della Procura.

L'attività si svolge con colloqui e la raccolta di ogni elemento utili, in particolare la recensione dei servizi e delle risorse anche informali cui il soggetto potrebbe accedere.

Le parti più importanti della attività di consulenza, insieme alla comprensione della persona (l'analisi di personalità resta un atto vietato), sono la redazione di una ipotesi di lavoro con la rubricazione delle risorse, la loro selezione qualitativa e attivazione.

All'atto del deposito della consulenza il PM dispone quindi di un progetto di reinserimento sociale e delle risorse su cui poter contare.

All'imputato resta l'onere di giungere in giudizio con elementi concreti attestanti che il percorso è stato intrapreso, che le risorse individuate consentono all'impegno e che una attività di *tutoring* è in essere. Attività quest'ultima che seguirà il percorso per tutta la durata del progetto e che tipicamente vien assolta dai servizi o comunque figure educative professionali dell'Ente locale o pubblico.

Poichè il contenuto del progetto è funzionale alla risocializzazione dell'individuo, al consulente viene anche chiesto di dare valutazione della durata del progetto, ma -naturalmente- non si

impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa".

tratta di una prognosi clinica e neppure di una prognosi aperta, di una attività risocializzativa la cui fine temporale non sia data.

Il giudice, nel valutare la congruità della pena proposta dalle parti, avrà a disposizione la redazione del progetto e le parti di questo già attuate dall'imputato.

Orientativamente, contenuti ricorrenti del progetto saranno pertanto:

- un servizio di *tutoring* orientato al lavoro o allo studio, alle attività riparative e comunque alla realizzazione di possibilità di vita legale;
- attività riparative e/o di mediazione qualificate dalla assunzione di responsabilità per il danno fatto e l'offesa arrecata alle vittime;
- la proposta di cooperazione al progetto alle agenzie pubbliche individuate dalle leggi esistenti (ad esempio UEPE³⁶, Servizi sociali dell'Ente locale, Servizi delle strutture socio-sanitarie);
- la cogestione del progetto con il Comune di residenza dell'imputato;
- la partecipazione del terzo settore secondo criteri di stretta competenza;
- la permanenza del difensore dell'imputato in tutto il percorso;
- il risarcimento economico del danno, anche in assenza della possibilità di identificare in concreto la parte lesa tramite l'alimentazione del 'fondo' vittime del *computer crimes* recentemente istituito dal Comune di Milano;
- il risarcimento del danno esistenziale e la disponibilità ad un percorso di mediazione teso all'incontro con la vittima consenziente e/o - in un diverso piano esistenziale- con le associazioni delle vittime;
- attività riparatorie verso la collettività, per esempio - e se del caso - incontri e attività di utilità sociale, attività restitutorie del danno, percorsi di testimonianza per la prevenzione della devianza.

Il fondo economico del Comune di Milano per le vittime della criminalità informatica

Tra i molti, un contrasto salta agli occhi nel crimine informatico: mentre i profitti illeciti ammontano a milioni di euro³⁷, le somme che vengono rese alle vittime sono pressoché nulle. Salvo il caso delle carte di credito e il comportamento meritorio di pochi operatori del credito e della moneta elettronica che risarciscono le vittime di *phishing* (ultima frontiera del furto di identità in rete), nulla viene reso. Non secondarie sono poi le pene di chi – derubato dell'identità - si trova accollati reati che non ha commesso, spesso presso Procure sparse in

³⁶ Ufficio per la Esecuzione Penale Esterna, agenzie dello Stato la cui competenza è appunto sugli aspetti extracarcerari dell'esecuzione penale.

³⁷ si veda, da ultimo, il cortometraggio di Rai 3 che è stato proposto in visione durante Convegno del 15 maggio 2013 (e disponibile alla pagina del Convegno indicata nelle precedenti note).

tutta la nazione e oltre, o l'iscrizione –affatto inusuale- negli elenchi dei ‘cattivi pagatori’ a cui consegue la preclusione di ogni futuro credito o prestito legale.

Presso l'Assessorato alle Politiche per il Lavoro del Comune di Milano da alcuni mesi è stato istituito un fondo economico, alimentato dalle somme risarcitorie destinate alle vittime non presenti al processo penale, ed il cui scopo sono attività di tutela dei cittadini e delle imprese sui temi del cybercrime³⁸ del cui produttivo uso è garante l'amministrazione municipale³⁹.

Il fondo è un atto concreto che vuole da un lato mitigare il divario scandaloso dei conti economici di cui sopra, dall'altro impedire che la vittima resti sola con i costi del reato che pure ha subito, dall'altro ancora riportare in forma di indennizzo alla comunità la lesione fiduciaria che il crimine ha causato.

Ma vi è dell'altro. La dotazione di somme in astratto provenienti dalla condotta criminale e devolute ad Enti di amministrazione locale consente un “riciclaggio a rovescio”. Un po' come se le comunità, di cui l'Ente è per prossimità il primo rappresentante pubblico, si interrogassero su linee di politica sociale o criminale non penali, orientate alla compensazione, alla ricostruzione del legame civico. Una logica di azione anticriminale orientata alla vittima, più che all'aggressore.

In concreto è l'attuazione di linee di politica criminale *locali*, specifiche per ogni comunità, per finanziare programmi di prevenzione primaria e promuovere la consapevolezza dai rischi criminali anche con l'impiego delle risorse economiche messe a disposizione dai rei: a titolo di esempio, lo scorso luglio si è addivenuti ad un versamento all'esito di un procedimento giudiziario relativo ad un attacco informatico ad un ospedale milanese⁴⁰. E altre ipotesi risarcitorie hanno riguardato anche il settore della pedopornografia *online*. A circa sei mesi dalla attivazione del Fondo presso il Comune di Milano, le somme ivi versate sono pari a 5485,00 euro, con rendicontazione del successivo impiego delle stesse che verrà periodicamente resa nota dal Comune di Milano, nelle forme ritenute più opportune.

Nulla vieta che il Fondo possa poi essere alimentato anche dalle somme riconosciute al Comune di Milano come parte civile nei processi contro i criminali informatici, per tutte le volte in cui sia stato leso l'interesse della comunità, nell'immagine come nei concreti interessi, con un invito implicito all'Ente locale milanese ad esserci nei procedimenti penali; mentre altri Enti territoriali potrebbero facilmente adottare la logica cui questa esperienza pilota si riferisce.

L'Ordine degli Avvocati di Milano

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - *pool* reati informatici e l'Ordine degli Avvocati di Milano, primi in Italia, hanno sottoscritto, in data 19 dicembre 2013, un Pro-

³⁸ Cfr. il comunicato stampa del Comune di Milano alla pagina del Convegno indicata nelle precedenti note.

³⁹ Maggiori informazioni sono reperibili all'indirizzo www.procura.milano.giustizia.it/fondo-vittime-reati-informatici.html.

⁴⁰ http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_settembre_09/ieo-pirata-informatico-era-tecnico-voleva-dimostrare-falle-sistema-ab3d80a6-37ff-11e4-876b-2f897d4bd66b.shtml

TOCOLLO d'intesa diretto a porre in essere una serie di attività in favore delle vittime di reati informatici⁴¹.

Una volta accaduto il fatto reato la vittima è tale e tale rimane, spesso non partecipa neppure al processo e non si costituisce parte civile.

Anche la difesa della vittima risulta spesso "scomoda", da alcuni è considerata un *minus* rispetto a quella dell'imputato: accusa e difesa del reo si relazionano tra di loro come *inter pares*; non è così per il difensore della parte lesa, di fatto un'appendice dell'accusa.

A maggior ragione, poi, ciò avviene per i reati informatici che, comportando danni economici di scarso valore relativo, rendono di fatto inappetibile sostenere le spese legali per una costituzione di parte civile.

E allora, ciò che si è tentato di fare è di dar voce anche a questi interlocutori sempre più silenziosi.

A tal fine, si è programmata un'offerta formativa, indirizzata agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Milano, per la formazione di una competenza specialistica sulle tipologie e sulle attività processuali inerenti la sfera della criminalità informatica in relazione alla tutela delle vittime del cybercrime.

Il corso, articolato su un ciclo di quattro incontri formativi, ha potuto contare sulla partecipazione altamente qualificata, come corpo docente, di Magistrati del *pool* reati informatici e del *pool* tutela soggetti deboli della Procura di Milano, di Avvocati, di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di specialisti in criminologia e di professori universitari.

Ne è derivata un'analisi accurata di tutte le problematiche in oggetto; a partire dalle differenti tipologie dei reati informatici, sono state analizzate le Direttive per la Polizia Giudiziaria del Distretto di Milano sui primi accertamenti investigativi in materia di reati informatici (le quali, come già ricordato, contengono anche le informazioni che la vittima dovrebbe fornire alla Autorità giudiziaria al fine di una più efficace azione investigativa), fino ad arrivare ai problemi relativi ai rapporti con i gestori di telecomunicazioni e gli operatori del credito, nonché ai profili della corretta acquisizione delle evidenze digitali.

La conclusione del percorso formativo e di approfondimento di dette tematiche ha portato a due importanti applicazioni del Protocollo di intesa.

In primo luogo, l'attivazione di uno Sportello di Orientamento Legale Gratuito per le vittime dei reati informatici. I cittadini che vorranno avere maggiori informazioni e conoscere gli strumenti per tutelarsi da frodi e reati informatici, potranno rivolgersi allo Sportello, accedendo al servizio presso gli uffici dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Un team di avvocati accuratamente selezionati si occuperanno dell'esame preliminare del caso e forniranno un orientamento al percorso legale da intraprendere, indicando ai cittadini se necessario gli adempimenti per avviare un procedimento.

Lo Sportello sarà accessibile ai cittadini, tutti i lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso gli Uffici dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Via Freguglia n. 14, Milano, previo appuntamento telefonico al numero 02 54019715.

⁴¹ Il protocollo è reperibile all'indirizzo www.ordineavvocatimilano.it/?pgn=articolo&id=3288&idm=136

In secondo luogo, è stato istituito, presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, un elenco di Avvocati specificamente competenti nella trattazione dei reati informatici a tutela della persona offesa da tali reati ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.p.p. sul "Diritto alla retribuzione dei difensori di Ufficio".

In sintesi, la vittima potrà contare, oltre che sull'Autorità Giudiziaria, su un primo orientamento giuridico gratuito presso gli Uffici dell'Ordine degli Avvocati di Milano e, laddove poi il soggetto intenda proseguire la propria tutela avanti l'Autorità Giudiziaria, potrà altresì contare su un elenco di difensori che patrocineranno applicando le più agevolate tariffe della Difesa di Ufficio.

Come per le altre attività realizzate, il metodo prevede che al termine di un primo periodo sperimentale si potrà apprezzare veramente la portata di questo percorso; se le vittime dei reati informatici avranno saputo affidarsi a questi Organi per invocare la difesa dei propri diritti e se questi avranno saputo riconoscere la voce sempre più debole delle prime.

Il modello proposto, primo in Italia, è finora applicato limitatamente ai reati informatici ed in via di applicazione anche a quelli pedo-pornografici; al momento, opera solamente presso il Tribunale di Milano ma si auspica che possa essere esteso anche ad altre realtà, sia italiane che del resto d'Europa, a tutela non solo dei cittadini italiani ma anche di coloro che trovino a transitare sul nostro territorio e che ne siano informati attraverso i propri Consolati.

3. L'ALLARGAMENTO DELL'ESPERIENZA

Linee di evoluzione

Molto di quanto è stato fatto e ancor più quel che è in divenire nasce da un bisogno urgente di adempiere ai propri doveri in condizioni oggettivamente avverse, a fronte di una scarsità di risorse materiali e di prassi che faticano a tenere il passo con il moltiplicarsi dei vincoli e di un'organizzazione poco attenta alle vittime, dove il 'poco' è l'esito della attenzione e diffusa sensibilità della società civile sul punto.

Nata all'interno del *pool* reati informatici, ora l'esperienza sta estendendo l'attività anche al campo dei reati di pedo-pornografia. Si tratta anche qui di un ambito in cui difficilmente le vittime sono individuate o ancor meno partecipano al processo. Un caso è già giunto a conclusione, ed entro la fine dell'anno si valuterà un primo feed back quanto a permanenza nella vita legale e realizzazione della riparazione progettata, un altro è in corso.

Sono in progetto attività mirate al coinvolgimento dei *service providers* e degli operatori economici internazionali. Un primo incontro, nel 2011, è stato realizzato con i principali attori (Google, Microsoft, Yahoo, Facebook da un lato; CartaSì, Visa e Mastercard dall'altro). Un evento interno al percorso formativo del corso base per la Polizia Giudiziaria, specificamente dedicato alla comprensione delle *policy* di imprese in tema collaborazione con l'Autorità giudiziaria, di *conservazione delle informazioni* e gestione delle condotte malevoli, della illustrazione dei doveri di intervento dell'Ufficio del PM e dei criteri operativi impiegabili.

Idea in divenire è la creazione di un sito web per le persone, con un format organizzato dell'Ente locale, ma rifornito ed aggiornato nei contenuti dagli attori che operano in Internet, con spazi per *forum* aperti, auto-organizzati, di aiuto alle vittime attuali e potenziali.

Com'è noto, sono moltissimi i siti in Internet che aiutano a capire il da farsi nel caso ci capiti di essere vittime. Anche all'interno del sito istituzionale della Procura della Repubblica, non mancano le pagine informative per la cittadinanza e per le potenziali vittime della criminalità informatica. E' poi in corso di sperimentazione un modello di *repository* -specificamente pensato per i più giovani - a disposizione degli Enti e dei singoli cui attingere materiali per interventi nelle scuole e verso giovani privi di conoscenze informatiche adeguate⁴².

Anche il Comune di Milano, potrebbe aggiungersi a questi siti, con proprie pagine di informazione e qualche cosa già c'è. Ma – vista l'ampia offerta - per il cittadino più utile sarebbe avere dall'Amministrazione comunale un luogo di selezione qualitativa dell'esistente.

Più che replicare pagine di informazione ed aiuto, già ottimamente rese disponibili da altri, meglio pensare a creare un contenitore amichevole per la persona digiuna di grandi competen-

⁴² www.virtualeconcreto.net

ze informatiche, *un format* cui la persona possa rivolgersi per avere un orientamento e una selezione qualitativa della informazione.

Per chi cerca aiuto, uno dei problemi di Internet non è la disponibilità dell'informazione, ma la sua attendibilità e la qualità delle fonti.

Il Comune di Milano ha competenze utilmente impiegabili in questa direzione, nella costruzione di un *format* non banale. Il Comune ha una forte tradizione e competenza *pedagogica* che viene dalle Civiche scuole, luoghi di eccellenza in cui si sono formate generazioni di cittadini. Dai corsi per cui è famoso, le lingue, il teatro, la danza, le professioni, fino ai corsi agili dell'informatica, la patente europea ECDL.

Il Comune di Milano ha altresì competenze nella comunicazione e nelle creazione delle forme sofisticate dei contenuti, nell'arte del messaggio e del modo con cui proporlo.

Ma il Comune di Milano non ha competenze nel contrasto alle azioni malevole, nella ricerca tecnologica avanzata, nell'analisi del nuovo in tema di programmi e macchine.

Competenze che invece non mancano nel privato, le imprese internazionali che si occupano di informatica, perché vendono servizi, perché producono software, perché sono punte nella ricerca avanzata, possono avere punti di reciproco interesse, chances di cooperazione.

Se la Procura è un ottimo sensore del nuovo che malevolmente si presenta, e potrebbe così puntualizzare le mutevoli frontiere e metodologie dell'azione criminale, i grandi operatori nazionali ed internazionali hanno le conoscenze ed i contenuti con cui indicare le azioni utili a tutela dei consumatori, dei cittadini.

All'autorevolezza delle fonti, all'interesse delle imprese a disporre di mercati non inquinati dal sospetto, si aggiungerebbe l'adeguatezza culturale e l'attenzione pedagogica del *format*, che un Ente come il Comune può creare. Un servizio ad alto valore aggiunto che oggi non esiste in questa forma cooperativa e che la persona crediamo troverebbe utile, in concreto.

Ancora, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature straniere dell'Università Cattolica di Milano sono allo studio ipotesi di ricerca sulle forme e i contenuti della comunicazione che imbroglia la vittima, con l'intento non secondario di comprendere per quali motivi essa è talvolta più efficiente, sicuramente spesso più efficace, delle forme di comunicazione promosse dalle Istituzioni al fine della prevenzione dei reati informatici.

Considerazioni (provvisoriamente) conclusive

In conclusione, ciò che si propone è un nuovo modello di approccio ad alcuni tipi di reati: è un differente punto di vista, è la prospettiva ribaltata che guarda, come luogo di interesse cooperativo tra Enti, non solo chi compie il reato ma anche chi lo subisce.

Pur tuttavia anche adottando questa logica di sistema, di cooperazione tra attori di alto profilo, a noi pare ancora troppo poco si sia fatto per la vittima e per prevenire il suo essere cristallizzata come tale. Ma non è un lavoro finito, è un lavoro in itinere la cui ricchezza sarà direttamente connessa al numero degli attori qualificati che vi vorranno aderire per ricostruire con ciò un tessuto sociale di legalità.